



OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 40, commi 2-8, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120- modalità operative.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DETERMINA

- di accertare con determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese la causa di scioglimento, senza liquidazione, di cui al comma 3 dell'art. 40 D.L. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020;
- di procedere, entro otto giorni dalla sua adozione, alla pubblicazione della determinazione di accertamento d'ufficio delle cause di scioglimento, senza liquidazione, ex art. 40 citato, unitamente all'elenco delle società coinvolte, nell'Albo camerale on line, per sessanta giorni e di comunicare il suddetto provvedimento alle società con indirizzo P.E.C. iscritto, valido ed attivo;
- di iscrivere la determinazione suddetta nelle visure delle società coinvolte anche servendosi dell'ausilio di Infocamere società di informatica delle Camere di Commercio ;
- di pubblicare la determinazione di accertamento della causa di scioglimento e l'elenco delle società interessate nella sezione del sito istituzionale "Procedimenti di cancellazioni d'ufficio dal Registro delle Imprese - Società di capitali";
- di cancellare dal Registro delle Imprese, le società che non abbiano presentato, entro il termine di sessanta giorni, formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, ovvero che non abbiano trasmesso le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, con determinazione del Conservatore, da pubblicare, entro otto giorni dalla sua adozione, sia all' Albo camerale, per quindici i giorni, sia sul sito istituzionale in un'apposita sezione " Procedimenti di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese - Società di capitali", in modo permanente;
- di iscrivere, qualora gli amministratori presentino formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, la determina di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento, senza liquidazione, per le società interessate nel Registro delle Imprese e di pubblicare il predetto provvedimento in Albo camerale per quindici giorni e sul sito istituzionale nella sezione " Procedimenti di Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese - Società di capitali", in modo permanente.

ORDINA

ai fini dell'integrazione dell'efficacia, la pubblicazione della presente disposizione in Albo camerale per quindici giorni, nonché, per la massima diffusione, la pubblicazione permanente nella sezione del sito istituzionale relativa ai procedimenti di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese – società di capitali.

Motivazioni:

Il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali e, in particolare, ha disposto che "è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del



capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata”.

La norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società in liquidazione non più operative.

E' necessario procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro, considerato che così come disposto dal comma 5 dello stesso art. 40, tale procedura è finalizzata alla successiva cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società non più operative.

Il procedimento viene avviato con la comunicazione agli amministratori delle società interessate dell'iscrizione della determina di scioglimento d'ufficio, adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi del comma 3; a seguito dell'avvio del procedimento, deve essere assegnato agli amministratori delle società interessate un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge; soltanto in questo caso il Conservatore iscrive nel Registro delle Imprese la determina di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento. Al contrario, nell'ipotesi di decorso il termine di cui al comma 4, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede, con propria determinazione, alla cancellazione della società dal Registro medesimo.

Il comma 6 dell'art. 40, dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione; a tal proposito è necessario trovare mezzi idonei per portare a conoscenza delle società interessate l'avvio delle procedure di cancellazione contemperando l'esigenza di conoscibilità delle imprese con la razionalizzazione dei costi per l'amministrazione evitando sprechi inutili in termini di spesa e tempo. Il d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione; pertanto si ritiene opportuno di procedere per le società individuate, in caso di P.E.C. attiva, all'invio della comunicazione utilizzando la casella di posta elettronica certificata; purtroppo si è rilevato che la maggioranza delle società interessate non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art.16 comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28/01/2009, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, sovente la pec risulta ormai, revocata/inesistente; inoltre la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione; bisogna evidenziare che spesso la notifica tramite A/R risulta comunque priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio degli amministratori, pubblicato nella visura; per tutti questi motivi l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento; a tale scopo ci viene in soccorso l'art. 8 della L. n. 241/1990 s.m.i. il quale recita che *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risultiparticolarmnte gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in*



volta stabilite dall'amministrazione medesima"; la suddetta norma può trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di avvio di cancellazione destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa; occorre poi ricordare la disposizione l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 che prevede che a far data dal 1/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate ; l'Albo camerale della Camera di Commercio di Crotona è on line, ed è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ; per tali ragioni la pubblicazione all'Albo camerale della comunicazione del procedimento per il periodo di tempo previsto dall'art. 40, più volte citato, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; pertanto al fine di garantire un'ulteriore pubblicità dell'avvio dei procedimenti di cancellazione d'ufficio appare opportuno la pubblicazione permanente sul sito istituzionale sia del provvedimento del Conservatore della decisione dello scioglimento che dell'elenco delle posizioni coinvolte.

Riferimenti:

- art. 2188 c.c.
- L. n.580 del 29 dicembre 1993
- Art. 8 della L. n. 241 del 07 Agosto 1990
- Art. 40 D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito con legge 11 settembre 2020 n.120;
- Art. 32 della L. n. 69 del 18 Giugno 2009
- D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE
(Dr.ssa Paola Sabella)**